



Ufficio proponente: Ecologia Ambiente Igiene

ORDINANZA N. 239 DEL 02/10/2023

IL DIRIGENTE

adotta la seguente ordinanza avente per oggetto:

Applicazione delle misure di limitazione all'utilizzo degli impianti termici, divieto di combustioni all'aperto e di spandimento dei liquami zootecnici finalizzati alla tutela della qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di giustizia Europea, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 238 del 2.3.2021 – Periodo dal 01/10/2023 al 30/04/2024.

L'ISTRUTTORE	IL DIRIGENTE
Gloria Vendramin	IL DIRIGENTE Settore Urbanistica dr. LUCIO NAPETTI FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 03/10/2023 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì 03/10/2023

Funzionario delegato
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

ORDINANZA DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. OD-339-2023

Ufficio proponente: Ecologia Ambiente Igiene
Istruttore: Gloria Vendramin
Oggetto: Applicazione delle misure di limitazione all'utilizzo degli impianti termici, divieto di combustioni all'aperto e di spandimento dei liquami zootecnici finalizzati alla tutela della qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di giustizia Europea, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 238 del 2.3.2021 – Periodo dal 01/10/2023 al 30/04/2024.

IL DIRIGENTE

Premesso che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

Richiamate

la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;

il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente

Considerato che

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, anche al fine di evitare l'applicazione sanzionatoria della stessa;

il piano straordinario individua le ulteriori misure per ridurre nel più breve tempo possibile i livelli di inquinamento da materiale particolato (PM) al di sotto dei valori limite, ad integrazione di quanto

già previsto dai singoli piani regionali ed agiscono sulle emissioni dirette di PM e sulle emissioni dei principali precursori NO_x ed NH₃;

il piano è costituito da un pacchetto di misure e prevede:

- l'adozione preventiva, anziché post, di misure temporanee sulla base delle previsioni della qualità dell'aria;
- l'estensione a tutta la pianura padana delle misure temporanee;
- il rafforzamento e l'estensione a tutto il bacino padano delle misure permanenti durante tutto il periodo invernale nei settori trasporti, agricoltura e zootecnia e riscaldamento;
- il rafforzamento dei controlli;
- campagne di formazione e informazione degli operatori (es. progettisti, installatori, manutentori) ed al pubblico;
- l'erogazione di incentivi statali e regionali nei settori Agricoltura, Energia (risparmio e sostituzione caldaie domestiche a biomassa), Trasporti;

l'applicazione di alcune delle misure richiede l'intervento della normativa a livello statale;

le misure straordinarie applicate dalle regioni devono essere necessariamente integrate da misure nazionali per agire sui settori sui quali le regioni non hanno competenza;

la nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che tiene conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integrerà il bollettino Nitrati;

Preso atto che la ratifica del nuovo Accordo a scala interregionale del 2017 e l'approvazione di un pacchetto straordinario di misure straordinarie per la qualità dell'aria nel marzo 2021 si sono resi necessari in quanto:

le Regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) presentano specifiche condizioni orografiche e meteorologiche (con scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria;

la Commissione europea ha attivato e concluso una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e PM 2.5 sul territorio italiano e del biossido di azoto;

per quanto concerne il Veneto la procedura di infrazione riguarda le seguenti zone: IT0508 "Agglomerato di Venezia"; IT0509 "Agglomerato Treviso"; IT0510 "Agglomerato Padova"; IT0511 "Agglomerato Vicenza", IT0512 "agglomerato Verona"; IT0513 "Pianura e Capoluogo bassa Pianura", IT0514 "Bassa Pianura e Colli";

la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti

giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite; a questa seguiranno sanzioni per l'Italia;

nel dispositivo della sentenza emessa la Corte ha accertato che il superamento dei valori di PM10 è tutt'ora in corso e ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell'Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza in parola e se del caso aggravare il procedimento con una messa in mora;

il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM10 permangono un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

Rilevato che la Regione Veneto, in occasione della seduta del 10 marzo 2021 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS),

- ha illustrato la Delibera di Giunta Regionale n. 238/2021 evidenziando la portata straordinaria ed urgente del pacchetto di misure aggiuntive rispetto a quelle già in essere per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;

- ha evidenziato che per compensare gli oneri finanziari derivanti dalla sentenza di condanna della Corte, lo Stato Italiano può rivalersi, ai sensi dell'art. 43 della Legge del 24.12.2012 n. 234, sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi comunitari che hanno determinato la condanna.

- ha informato i Presidenti delle province, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia o delle Città metropolitana, quali componenti del Comitato di indirizzo e Sorveglianza, che per contenere gli inquinanti in atmosfera che determinano il superamento dei limiti di qualità dell'aria stabiliti dalla Direttiva sono richiesti interventi mirati ed addizionali rispetto a quelli già in essere;

- ha confermato la volontà di proseguire e rafforzare lo sviluppo di iniziative omogenee nel bacino padano;

Preso atto delle precisazioni fornite dalla DGR 1089/2021 che fornisce indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure indicate dalla DGR 238/2021;

Considerato che

in data 21/09/2023 si è svolto a livello regionale la riunione del CIS (Comitato di Indirizzo e Sorveglianza), che ha, tra l'altro, confermato le misure previste dalla DGR n. 238 del 02/03/2021;

in data 25/09/2023 presso la Città Metropolitana di Venezia si è svolto un nuovo Tavolo Tecnico Zonale, in occasione del quale sono state fornite indicazioni sull'applicazione delle misure previste nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 per favorire una maggiore omogeneità dei provvedimenti sul territorio regionale;

Dato atto che

il Comune di Chioggia rientra nell'ambito di applicazione delle misure temporanee e omogenee previste dal "Nuovo Accordo di Bacino Padano" in ragione del numero di abitanti superiore a 30.000;

il Nuovo Accordo di Bacino Padano introduce l'attivazione di misure di contenimento degli inquinanti atmosferici strutturali ed emergenziali in funzione di livelli di allerta: nessuna allerta - livello verde, livello 1 - arancione e livello 2 - rosso;

tali meccanismi di attivazione dei livelli emergenziali vengono mantenuti anche nel presente pacchetto di misure straordinarie e sono meglio descritti nell'allegato A alla presente delibera;

la valutazione della qualità dell'aria per quanto concerne la criticità del parametro PM10 e i livelli di allerta viene condotta da ARPAV e viene pubblicata con bollettino ufficiale sulla pagina dedicata con frequenza pari a 3 volte a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì entro le 13);

Rilevato che a livello locale sono previsti interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

Tenuto conto delle misure e delle azioni regionali contenute nella DGRV n. 238/2021;

Ritenuto necessario, sulla base di quanto sopra espresso recepire il pacchetto di misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria e il contrasto all'inquinamento locale valide nell'intero territorio comunale, approvato dalla Giunta regionale del Veneto in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di giustizia Europea, attraverso l'approvazione delle linee di indirizzo esplicitate nella ALLEGATO A parte integrante alla presente deliberazione;

Vista la Delibera di Giunta del Comune di Chioggia n. 66 del 09/04/2021 con la quale sono state adottate le misure temporanee di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici in attuazione della DGRV n. 238/2021 nel periodo 1 ottobre – 30 aprile;

Ritenuto altresì di potenziare i controlli con particolare riguardo al rispetto alle limitazioni dell'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, al divieto di combustioni all'aperto e di spandimento dei liquami;

Richiamati

la Delibera di Giunta regionale n. 1355 del 16 settembre 2020;

la Delibera di Giunta Regionale n. 238 del 2 marzo 2021;

il Decreto Legislativo n. 267/2000;

il Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

il Decreto Legge 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103;

Considerato che i richiamati provvedimenti prevedono che le misure temporanee ed omogenee si attivino in funzione del livello di allerta per il PM10 e sono modulate su tre livelli:

-Nessuna allerta – verde: nessun superamento misurato, secondo le persistenze di cui ai punti successivi, del valore limite di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, indipendentemente dal livello di criticità raggiunto.

-Livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM₁₀, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo.

-Livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM₁₀, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo.

Considerato inoltre che

-le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo restano in vigore fino al giorno di controllo successivo

-l'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM₁₀ e bollettino nitrati) e terranno conto delle previsioni meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche.

Considerato altresì quanto emerso nel corso del Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 25/09/2023, nella quale sono stati ribaditi i livelli di allerta e i criteri di attivazione delle misure temporanee e omogenee, nonché indicate le seguenti misure di **limitazione all'utilizzo degli impianti termici** in funzione dei successivi livelli di emergenza e divieto di combustioni all'aperto in vigore dal 1 ottobre 2023 al 30 aprile 2024 dal lunedì alla domenica:

Nessuna allerta – colore VERDE:

Limitazione temperature:

-17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

-19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze uffici e attività commerciali).

Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiore a 3 stelle.

Implementazione controlli sull'utilizzo della combustione di biomasse legnose.

Deroghe: quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)

Livello di allerta 1 – colore ARANCIO

Limitazioni temperature:

-17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

-18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze uffici e attività commerciali).

Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle.

Implementazione controlli sull'utilizzo della combustione di biomasse legnose.

Deroghe: quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)

Livello di allerta 2 – colore ROSSO

Limitazioni temperature:

-17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

-18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze uffici e attività commerciali).

Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle.

Implementazione controlli sull'utilizzo della combustione di biomasse legnose.

Deroghe: quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo).

E le seguenti misure inerenti il divieto di combustioni all'aperto e di spandimento dei liquami zootecnici:

Nessuna allerta – colore VERDE:

Tipologia: abbruciamento di piccoli cumuli di residui vegetali.

Divieto: di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art. 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006 (divieto combustioni in vigore dal 1 ottobre al 30 aprile).

Deroghe: la necessità di combustione finalizzata esclusivamente alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali.

Livello di allerta 1 – colore ARANCIO

Tipologia: abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici

Divieto: qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio (divieto combustioni in vigore dal 1 ottobre al 30 aprile).

Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe (divieto spandimenti in vigore dal 1 ottobre al 15 aprile).

Potenziamento dei controlli su combustioni all'aperto e spandimenti zootecnici.

Deroghe: previste per le iniziative organizzate e co-organizzate dall'Amministrazione comunale.

Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato.

Livello di allerta 2 – colore ROSSO

Tipologia: abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici.

Divieto: qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio (divieto combustioni in vigore dal 1 ottobre al 30 aprile).

Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe (divieto spandimenti in vigore dal 1 ottobre al 15 aprile).

Potenziamento dei controlli su combustioni all'aperto e spandimenti zootecnici.

Deroghe: previste per le iniziative organizzate e co-organizzate dall'Amministrazione comunale.

Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato.

Viene inoltre sancito l'obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro 24 ore dallo spandimento.

Deroga: sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati e nel regolamento comunale.

In considerazione dell'avvenuto recepimento da parte del Comune di Chioggia del “Nuovo Accordo di Bacino Padano” e ritenuto necessario e urgente provvedere all'adozione di tutte le misure inerenti le limitazioni succitate;

Richiamato il Decreto del Sindaco, n. 7 del 22 marzo 2022 con il quale è stato confermato l'incarico dirigenziale del Settore Urbanistica fino al 28 dicembre 2024 all'ing. Lucio Napetti;

Richiamata altresì la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 01/03/2022 “Modificazioni alla struttura organizzativa dell’Ente” con la quale è stato attribuito il Servizio Ambiente e Ecologia al Settore Urbanistica;

Dato atto della regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 (TUEL);

Dato atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6-bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del DPR n. 62/2013, né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

Tutto quanto premesso,

ORDINA

per i motivi esposti in preambolo, ad integrazione e/o modifica degli eventuali divieti già esistenti, l’adozione delle seguenti misure di limitazione dell’utilizzo degli impianti termici in funzione dei succitati livelli di emergenza e divieto di combustioni all’aperto in vigore dal 1 ottobre 2023 al 30 aprile 2024 dal lunedì alla domenica:

Nessuna allerta – colore VERDE:

Limitazioni temperature:

-17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

-19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze uffici e attività commerciali).

Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiore a 3 stelle.

Implementazione controlli sull’utilizzo della combustione di biomasse legnose.

Deroghe: quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)

Livello di allerta 1 – colore ARANCIO

Limitazioni temperature:

-17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

-18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze uffici e attività commerciali).

Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle.

Implementazione controlli sull’utilizzo della combustione di biomasse legnose.

Deroghe: quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)

Livello di allerta 2 – colore ROSSO

Limitazioni temperature:

-17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

-18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze uffici e attività commerciali).

Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle.

Implementazione controlli sull’utilizzo della combustione di biomasse legnose.

Deroghe: quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo).

E le seguenti misure inerenti il divieto di combustioni all'aperto e di spandimento dei liquami zootecnici dal lunedì alla domenica:

Nessuna allerta – colore VERDE:

Tipologia: abbruciamento di piccoli cumuli di residui vegetali.

Divieto: di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art. 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006 (divieto combustioni in vigore dal 1 ottobre al 30 aprile).

Deroghe: la necessità di combustione finalizzata esclusivamente alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali.

Livello di allerta 1 – colore ARANCIO

Tipologia: abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici

Divieto: qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio (divieto combustioni in vigore dal 1 ottobre al 30 aprile).

Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe (divieto spandimenti in vigore dal 1 ottobre al 15 aprile).

Potenziamento dei controlli su combustioni all'aperto e spandimenti zootecnici.

Deroghe: previste per le iniziative organizzate e co-organizzate dall'Amministrazione comunale.

Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato

Livello di allerta 2 – colore ROSSO

Tipologia: abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici.

Divieto: qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio (divieto combustioni in vigore dal 1 ottobre al 30 aprile).

Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe (divieto spandimenti in vigore dal 1 ottobre al 15 aprile).

Potenziamento dei controlli su combustioni all'aperto e spandimenti zootecnici.

Deroghe: previste per le iniziative organizzate e co-organizzate dall'Amministrazione comunale.

Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato

Viene inoltre sancito l'obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro 24 ore dallo spandimento.

Deroga: sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati e nel regolamento comunale.

DISPONE

che eventuali deroghe debbano essere richieste al Servizio Ambiente del Comune di Chioggia.

DISPONE INFINE

Che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio online del Comune al fine di renderla nota al pubblico e nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Provvedimenti" sul

sito web ufficiale del Comune di Chioggia, conformemente a quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs 33/2013, da parte del servizio competente.

Che la presente ordinanza venga inoltre trasmessa da parte del Servizio Ambiente:

- alla Regione del Veneto;
- alla Città Metropolitana di Venezia che, tramite il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ), ha il compito di coordinare le azioni di mitigazione dell'inquinamento atmosferico dei comuni metropolitani;
- al Servizio Manutenzioni del Settore Lavori Pubblici del Comune di Chioggia ai fini del recepimento degli obblighi;
- al Comando di Polizia Locale per la verifica dell'ottemperanza nei limiti delle proprie competenze.

COMUNICA

che contro il presente provvedimento è possibile promuovere ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o innanzi al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

Chioggia, 02/10/2023

IL DIRIGENTE
Settore Urbanistica
dr. LUCIO NAPETTI
FIRMATO DIGITALMENTE